Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Allegato alla Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017

VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ANTE DELLE DERIVAZIONI IDRICHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Dicembre 2017

Introduzione

Tra gli elementi che maggiormente incidono sul raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque vi sono quelli legati agli aspetti quantitativi della risorsa.

L'importanza della *quantità* è stata fortemente evidenziata a livello comunitario nella fase tra il primo e il secondo Piano di Gestione, quando si è esplicitamente richiamata la necessità di tener conto dei cambiamenti climatici e sono stati individuati e proposti indicatori di siccità e scarsità idrica rispondenti al nuovo quadro climatico, evidenziando inoltre la necessità di utilizzare un approccio alla gestione idrica di stretto legame tra gli aspetti quantitativi e quelli ecologici, anche tramite la definizione del *deflusso ecologico*.

Tali aspetti sono stati affrontati ed esplicitati con il primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale, approvato in via definitiva con dpcm 26 novembre 2016, a cui è allegato un documento tecnico (Allegato 8 alla Relazione di Piano) di specifici indirizzi regolatori in materia di prelievi idrici, applicato in via sperimentale sul bacino del fiume Arno. Documento analogo è contenuto nella Scheda Norma 82 del Piano di Gestione del distretto del fiume Serchio, il cui bacino è ora incluso nel territorio dell'Appennino Settentrionale.

Le problematiche ancora aperte sui Piani di Gestione sono emerse nel corso di un incontro che si è tenuto nel febbraio 2016 a Bruxelles, prima della definitiva approvazione dell'aggiornamento dei Piani, tra la Direzione Ambiente della Commissione Europea e il Ministero dell'Ambiente. Per dare risposta alle criticità evidenziate il Ministero, sulla base di uno specifico Piano d'Azione – *Action Plan* – concordato con la DG ENV, si è impegnato a dettagliare modi e tempi di attuazione di azioni di recupero, con particolare riferimento agli elementi evidenziati nei casi EU PILOT aperti (EU PILOT 6011/14/ENVI e l'EU PILOT 7304/15/ENVI), anticipando informazioni e/o disposizioni che saranno poi contenute nel secondo aggiornamento dei Piani.

L'EU PILOT 6011/14/ENVI riguarda nello specifico la tematica afferente alla gestione delle derivazioni idriche ed alla definizione del deflusso ecologico. Con specifico riferimento alle modalità di gestione delle concessioni idriche, uno dei quesiti dell'EU PILOT chiede esplicitamente se nei Piani aggiornati sono previsti criteri (in particolare per impianti idroelettrici) tali da consentire l'effettiva verifica delle condizioni di cui all'art. 12-bis del RD. 1775/1933.

Il Ministero, anche sulla base delle *best practices* presenti nei Piani approvati e tramite un gruppo di lavoro specificatamente costituito, ha prodotto e pubblicato con Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2016 *"Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis RD 11 dicembre 1933, n. 1775"*, successivamente integrate dal DD n. 293/STA del 25.05.2017, documento attraverso il quale, oltre a dare risposta alle richieste comunitarie in materia di prelievi idrici, si dettano criteri omogenei a livello nazionale.

In particolare il comma 1 dell'art. 2 del Decreto Direttoriale 29 prevede che "le Autorità di Bacino distrettuali, entro il 31 dicembre 2017 **adeguino ai criteri di cui all'art. 1 gli approcci metodologici da utilizzare**, nei territori di rispettiva competenza, **per l'effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche,** assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque".

Il presente documento ha quindi lo scopo, richiamando le indicazioni e gli elementi descritti nelle linee guida e sulla base delle esperienze già maturate a livello di distretto in merito alla compatibilità delle derivazioni rispetto agli obiettivi di tutela ed alle previsioni del Piano di Gestione, di precisare ed illustrare

gli elementi di caratterizzazione dell'approccio metodologico previsto nelle procedure di valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche da acque superficiali e sotterranee.

Nella elaborazione del documento si è tenuto conto della necessità di sviluppare metodologie uniformi ed applicabili a livello distrettuale. Si è trattato in particolare di un lavoro finalizzato ad armonizzare quanto già contenuto in materia nei due Piani di Gestione delle Acque vigenti sull'attuale territorio del Distretto – il *Piano di Gestione delle Acque del distretto dell'Appennino Settentrionale* e il *Piano di Gestione delle Acque del distretto del Fiume Serchio* - e quindi estendere la metodologia a tutto il territorio distrettuale così come ridisegnato dalla legge 225/2015, individuando, anche sulla base delle sperimentazioni pregresse condotte sul bacino del fiume Arno, indicatori e soglie numeriche che in ogni caso saranno oggetto di ulteriori verifiche e affinamenti per la loro estensione a livello distrettuale.

In conformità al Decreto Direttoriale ed all'Allegato 8, il **rischio** di non raggiungimento è stato quindi quantificato come prodotto dell'intensità dell'**impatto** del prelievo per il **valore** del corpo idrico. Le condizioni di ammissibilità sono state quindi associate dal livello di rischio risultante.

Altro proponimento della Direttiva è quello di offrire una chiave di lettura ben definita del rapporto tra l'art. 12 bis e il parere ex art. 7 RD 1775/1933, espresso in merito al controllo dell'equilibrio sul bilancio idrogeologico/idrico, requisito che il legislatore ha previsto vada verificato da parte delle Autorità di distretto nell'ambito di un sub-procedimento finalizzato all'adozione di un parere vincolante in forma espressa per ogni istanza di derivazione.

Con la direttiva si apre quindi un percorso, da concertare e definire prima dell'adozione del secondo Piano di Gestione che, in base a criteri di sussidiarietà, semplificazione amministrativa e non aggravio dei procedimenti, potrà portare ad individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi rispettata, al pari degli altri presupposti di cui al citato art. 12 bis, in funzione del quadro conoscitivo di riferimento e dei contenuti della Direttiva, anche senza la necessità del parere espresso delle Autorità.

La procedura prevista per la determinazione del rischio ambientale costituisce inoltre un valido supporto operativo da utilizzare in fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Infine, ma non ultimo, altro obiettivo che si propone la Direttiva è quello di fornire agli operatori del settore elementi chiari e codificati da poter utilizzare in fase di predisposizione della documentazione tecnica a corredo di richieste di concessione, con notevole risparmio di tempo e di risorse, sia da parte degli istanti che delle Amministrazioni coinvolte.

Con questi obiettivi quindi è stata articolata la "Direttiva Derivazioni" dell'Appennino Settentrionale, i cui documenti metodologici sono contenuti nell'**Allegato A** per le acque superficiali e nell'**Allegato B** per quelle sotterranee.

A quali corpi idrici

La metodologia descritta riguarda tutti i corsi d'acqua, tipizzati o non, ed è applicabile a tutte le derivazioni idriche superficiali escluse quelle finalizzate alla realizzazione di impianti idroelettrici con accumulo e quelle da invasi e laghi.

Rientrano nelle valutazioni da effettuarsi secondo i contenuti del presente allegato i prelievi da sorgenti e da fontanili effettuati sui deflussi idrici che sgorgano naturalmente dalla falda acquifera, senza necessità di pompaggio. Riguarda inoltre tutti i prelievi di acque sotterranee tramite pozzo.

AUTORITA' DI DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE

A quali procedure

La Direttiva si propone di fornire una metodologia strutturata su come svolgere la valutazione ambientale in sede di istruttoria di concessioni idriche prevista dall'art. 12 bis, comma 1, lettera *a* del RD n. 1775/1933 ed è quindi rivolta sostanzialmente alle Autorità concedenti (Regioni).

La direttiva si applica a **tutte le istanze** di concessione da acque superficiali e sotterranee, **nuove** (compresi i rinnovi con variante sostanziale di prelievo) e **rinnovi**.

In merito ai **rinnovi** si ricorda che la direttiva 2000/60/CE, oltre al *non peggioramento* dello stato ambientale, ha introdotto anche il concetto di *recupero* dello stato ambientale dei corpi idrici, qualora degradato per effetto di pressioni esistenti, pur permettendo di tener adeguatamente conto della situazione esistente, tramite la possibilità di inserire deroghe e/o proroghe al raggiungimento dello stato "buono", qualora ci sia la presenza di esigenze o interessi pubblici prevalenti sullo stato ambientali.

La procedura prevista si applica alle richieste di rinnovo di concessione considerando quindi la coerenza complessiva della derivazione con gli obiettivi di sostenibilità dell'uso della risorsa ma anche con valutazioni di sostenibilità socio-economica all'interno della cornice proposta dal Piano di Gestione.

Quindi, sulla base del quadro conoscitivo attuale, nel caso gli obiettivi del Piano di Gestione siano stati raggiunti, oppure nel caso in cui l'istruttoria non evidenzi impatti significativi, si può presupporre che la derivazione non comporti rischi per lo stato ecologico del CI e pertanto possa essere rinnovata subordinatamente alle eventuali prescrizioni necessarie ad adeguare la derivazione e/o le sue opere alle norme ambientali vigenti.

Viceversa, se il corpo idrico interessato dalla domanda è in stato di qualità ambientale inferiore al "buono", la derivazione potrebbe costituire la causa, o una delle cause, dell'insufficiente livello di qualità ambientale del corpo idrico: se l'istruttoria evidenzia un elevato rischio dovuto ai prelievi esistenti, il rinnovo sarà ammissibile solo se nel Piano è stato fatto ricorso all'applicazione delle proroghe previste dall'art. 4.4 della direttiva e sussista la ragionevole certezza di poter recuperare lo stato qualitativo buono entro l'arco temporale delle scadenze previste dalla direttiva applicando le misure mitigative previste. Diversamente, il rinnovo potrà essere rilasciato facendo ricorso, se ne sussistono le condizioni, all'applicazione delle deroghe previste dalla direttiva 2000/60/CE, ma rimandando quindi al Piano, con la sua tempistica, l'eventuale rinnovo del prelievo.

Le attività della fase transitoria

La delibera di approvazione della Direttiva prevede un percorso articolato in fasi, la prima della quale, che si concluderà nei primi sei mesi del 2018, dedicata alla verifica e organizzazione sistematica del quadro conoscitivo di riferimento per poter dare piena attuazione alla procedura prevista, in particolare andando a codificare tutti quegli indicatori/soglie in cui ad oggi è previsto un giudizio esperto, sia per quanto riguarda le acque superficiali che le sotterranee.

In questa fase inoltre dovrà essere continuata ed estesa, insieme alle Regioni, la fase di sperimentazione della metodologia individuata, anche rapportata a metodologie analoghe eventualmente già disponibili sul territorio di riferimento.

L'attività di sperimentazione proseguirà in ogni caso anche dopo i primi sei mesi, nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico fino al 2021, rivedendo le soglie previste e perfezionando le valutazioni dell'intensità dell'impatto per gli aspetti idromorfologici, introducendo possibili specifici indicatori di impatto per i corpi idrici sotterranei con particolare riferimento all'intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali ed ecosistemi terrestri dipendenti, interferenza del

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

prelievo con punti di monitoraggio o aree protette, aspetti in buona misura ad oggi rimandati ad un giudizio esperto.

In tale fase inoltre ci si prefigge di meglio dettagliare e organizzare, sulla base del quadro conoscitivo risultante dalle attività sopra richiamate, anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione e di non aggravio dell'azione amministrativa, il rapporto tra il parere ex art. 12-bis e quello ex art. 7 del RD 1775/1933.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE